

Ambiente (1)

Sversamento rifiuti - Responsabilità del proprietario

E' responsabile l'Amministrazione comunale per i fenomeni di illecito e continuato sversamento di rifiuti su un terreno da parte degli occupanti abusivi.

Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza n. 7657 del 3 dicembre 2020

[Approfondisci...](#)

La Società appellante, proprietaria di un terreno occupato da un gruppo di nomadi (poi condannati ex art. 633 c.p.), chiedeva la riforma della sentenza del T.A.R. Lazio n. 8725/2018 che aveva dichiarato in parte improcedibile e in parte infondato il ricorso promosso dalla stessa società avverso l'ordinanza comunale recante l'ingiunzione di rimuovere i rifiuti sversati (dai suddetti occupanti) sul fondo.

Secondo il Giudice di prime cure, la domanda risarcitoria svolta dalla ricorrente nei confronti dell'Amministrazione sarebbe stata infondata, in quanto il soggetto proprietario avrebbe dovuto rispondere dei danni derivanti dallo sversamento; ciò in applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale per cui la responsabilità del proprietario dell'area non autore dello sversamento può essere affermata laddove vi sia stato un comportamento inerte dello stesso a fronte di un fenomeno di deposito rifiuti prolungato nel tempo (nella fattispecie, si eccepiva – tra l'altro – l'omessa recinzione/sorveglianza del terreno); inoltre, essendo accertate specifiche responsabilità in capo agli occupanti, di nulla avrebbe potuto rispondere l'Amministrazione resistente; non sussisterebbe, poi, alcun danno risarcibile per l'attività di pulizia e rimozione svolta dalla società proprietaria, considerato che – così facendo – quest'ultima ha semplicemente valorizzato il proprio bene. Il Consiglio di Stato, nell'accogliere il gravame, ha innanzitutto dichiarato l'illegittimità dell'ordinanza comunale; dopodiché, acclarato che lo sversamento fu operato da un gruppo di nomadi, ha richiamato il pacifico orientamento per cui *“l'omessa recinzione del suolo non costituisce ex se un indice di negligenza nella vigilanza sul fondo da parte del proprietario”*, essendo le recinzioni – oltre che scarsamente efficaci in casi del genere – una facoltà del *dominus*, per cui la scelta di non fruirne non si traduce mai in una colpa, così come la mancata installazione di sistemi di videosorveglianza, non rientranti nell'onere di tutela della res esigibile dal proprietario.

L'Autorità comunale, perfettamente a conoscenza della situazione, illegittimamente aveva adottato la gravata ordinanza, basandosi sull'erroneo presupposto di una colpevolezza del soggetto proprietario. Le Amministrazioni, ha concluso il Consiglio di Stato, *“hanno il dovere di esercitare tempestivamente i propri poteri... a tutela del perseguimento dell'interesse pubblico affidato”* e - *“ove il mancato uso di tale potere abbia determinato un danno ad un soggetto ab initio chiaramente identificato, in quanto titolare di un interesse socialmente differenziato e giuridicamente qualificato - non può non conseguire anche la responsabilità risarcitoria dell'Amministrazione comunale, quanto meno allorquando questa sia rimasta colpevolmente e lungamente inerte”*.